

AGEVOLAZIONI – WEBINAR “BANDO PER PROGETTI DI R&S PER RICONVERSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” – MARTEDÌ 21 LUGLIO, ORE 15.30 – 17.30

scritto da Marcella Villano | Luglio 15, 2020

Informiamo che il prossimo **martedì 21 luglio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30**, si terrà il webinar dedicato al bando del Ministero dello Sviluppo Economico che **prevede agevolazioni per progetti di R&S nell'ambito dell'economia circolare**, di cui abbiamo dato notizia con specifica news.

Al webinar, organizzato da Confindustria, interverrà Antonio Martini del Mise.

Per partecipare è necessario, prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata e iscriversi entro il prossimo 20 luglio, accedendo al seguente link:

https://confindustria-it.zoom.us/webinar/register/WN_x086H_XhSaSaRK-DpzNx1A

Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo per sostenere l'innovazione nell'ambito dell'economia circolare, attraverso le agevolazioni previste nel Decreto Crescita 34/2019, la cui legge di conversione n. 58/2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019

Con questa misura, il MiSE sostiene **la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo.**

Il decreto interviene con 150 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del fondo FRI e con 60 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa a valere sul Fondo sviluppo e coesione e sul Fondo per la crescita sostenibile. Sono previste **due riserve**, ognuna pari a circa la metà degli stanziamenti: **una per i progetti delle imprese di piccole e medie dimensioni** e delle reti di imprese nell'intero territorio nazionale ed **una destinata esclusivamente ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno.**

È possibile inoltre attivare ulteriori co-finanziamenti da parte delle Regioni e Province autonome come stabilito in sede di Conferenza unificata.

In particolare, **vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese**, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, **di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, nei diversi settori dell'economia circolare individuati dal bando.**

Il decreto – in corso di registrazione presso la Corte dei Conti – stabilisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, di cui daremo tempestiva comunicazione, verrà invece pubblicato il provvedimento di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte alle **imprese** e ai **centri di ricerca** che:

- sono iscritte nel Registro delle imprese;
- operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.

I beneficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila. In caso di **progetti congiunti** devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Caratteristiche dei progetti

Per essere ammessi alle agevolazioni i **progetti di ricerca e sviluppo** devono:

- essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali

ubicate nel territorio nazionale;

- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500mila euro e non superiori ai 2 milioni ed avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi;
- prevedere **attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:**

– innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

– progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

– sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

– strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

– sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati e sistemi di selezione del materiale multileggero,

al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

[Informativa Webinar con registrazione](#)

EMERGENZA COVID-19/DPCM 14 LUGLIO 2020: MISURE DI CONTRASTO PROROGATE AL 31 LUGLIO 2020

scritto da Marcella Villano | Luglio 15, 2020

Sulla G.U. n. 176 del 14 luglio scorso, è stato pubblicato il DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che **proroga fino al 31 luglio prossimo le disposizioni del DPCM 11 giugno volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Pertanto, con riferimento alle attività economiche:

- l'esercizio delle **attività produttive industriali e commerciali** sull'intero territorio nazionale continua ad essere soggetto all'applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica);
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, comprensori sciistici,

stabilimenti balneari e di ristorazione, nonché i servizi alla persona possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili (i protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti in eventuali protocolli o linee guida nazionali);

– lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive è consentito nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

A questo proposito, segnaliamo che il nuovo DPCM ha sostituito sia le *Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico*, sia le *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020* (mentre gli altri allegati del DPCM 11 giugno rimangono confermati).

Quanto agli **spostamenti da e verso l'estero**, il nuovo DPCM conferma, **sempre fino 31 luglio 2020**, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. Pertanto:

1. non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
2. sono consentiti gli ingressi nel territorio nazionale

dei cittadini dei Paesi sopra indicati e dei loro familiari, nonché gli ingressi dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nel territorio di uno Stato membro dell'Ue;

3. è consentito l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di paesi terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay;
4. restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute ovvero per comprovate ragioni di studio, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
5. sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. È comunque consentito l'ingresso in Italia dei cittadini (e i loro familiari) degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Tuttavia, a tali persone non possono beneficiare degli esoneri dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (c.d. quarantena) se, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato nei "Paesi vietati".

In ogni caso, se l'ingresso in Italia avviene da Stati o

territori diversi da quelli di cui al precedente n. 1 o se in tali Stati e territori ("diversi") si è soggiornato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Tuttavia, sono esonerati dall'obbligo di quarantena, tra gli altri:

- l'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- il personale viaggiante;
- il personale sanitario in ingresso in Italia;
- i lavoratori transfrontalieri;
- il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione, avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate di ulteriori 48);
- chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli della dichiarazione sui motivi del viaggio, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti nei Paesi vietati. Tale previsione non si applica ai lavoratori transfrontalieri, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano e agli studenti.

[DPCM 14.07.2020](#)

[Allegato 1 DPCM 14.07.2020-attività economiche](#)

[Allegato 2 DPCM 14.07.2020-trasporto pubblico](#)

IL RILANCIO DEL SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANO

scritto da Angelica Agresta | Luglio 15, 2020

Lunedì prossimo 20 luglio alle ore 15.30 nella sede della CCIAA di Napoli avrà luogo l'incontro sul tema " Il Rilancio del Sistema Industriale campano. La proposta di legge per l'introduzione di un meccanismo di incentivazione fiscale per la localizzazione di gruppi esteri nelle aree ZES delle regioni del Sud Italia".

Si allega il programma dei lavori.

[Locandina Il Rilancio del Sistema Industriale Campano 20.7.2020](#)

Per motivi organizzativi, si chiede di comunicare la partecipazione all'indirizzo presidenza@confindustria.sa.it

ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE "COVID-19": DICHIARAZIONE DEL PERIODO FRUITO -MESSAGGIO INPS N.2806/2020

scritto da Francesco Cotini | Luglio 15, 2020

Vi informiamo che l'INPS con il messaggio n.2806 del 14 luglio scorso, riportato in allegato, fornisce istruzioni per

consentire alle aziende, che richiedono l'assegno ordinario a carico dei Fondi, l'invio dell'autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito".

Con il messaggio, l'Istituto fornisce anche un file di calcolo excel e le relative regole per la compilazione.

Un'importante novità è rappresentata dal fatto che nel nuovo prospetto devono essere indicate le giornate non fruita, a differenza di quanto invece previsto nel prospetto riferito al recupero della CIGO dove vanno indicate le giornate fruita nel periodo autorizzato.

Una volta compilato il file, questo dovrà essere salvato in formato pdf e allegato alla domanda relativa al trattamento a carico del Fondo.

In caso di mancata trasmissione del suddetto file, l'Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto dalla circolare n.58/2009 per la cassa integrazione ordinaria, è esteso anche all'assegno ordinario.

All.ti

[Messaggio numero 2806 del 14-07-2020](#) [Messaggio numero 2806 del 14-07-2020_Allegato n 1 \(1\)](#) [Messaggio numero 2806 del 14-07-2020_Allegato n 2](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da Marcella Villano | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati)**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo

settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi

55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante

56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e**

pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

**EMERGENZA
COVID-19/AGEVOLAZIONI:
CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO
AMBIENTI DI LAVORO E**

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati)**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività**.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna

55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator

79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

96.04.20	Stabilimenti termali
----------	----------------------

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

3. c) **l\'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
4. d) **l\'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l\'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.**

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell\'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d\'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d\'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall\'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l\'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l\'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l\'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne

attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati)**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo

settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.**

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
--------------	-------------

55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione

56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica

79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli

- strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
 4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute

fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto

55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere

90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario,**

nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni](#)

[DLRilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la

diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è

utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi

56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei

91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi**

atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini

delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al

link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione ambienti sanificazione istr 09072020](#)

[comunicazione ambienti sanificazione mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i

primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati)**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività**.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività

lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di

lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

5. e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel

caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)